

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 maggio 2005

Si pubblica mensilmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 565/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Ufficio Centrale Regionale

Ai sensi dell'art. 15, tredicesimo comma n. 5 della legge 108/1968, si proclama eletto Presidente della Giunta Regionale della Regione Lazio il signor Pietro MARRAZZO, detto Piero, nato a Roma il 29 luglio 1958.

Roma, 2 maggio 2005

Il presidente
(Giuseppe Santoro)

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 11 maggio 2005, n. 165.

Determinazione del numero e nomina degli assessori componenti della Giunta regionale Pag. 8

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 1260.

Modifiche nella ripartizione e nella attribuzione delle risorse finanziarie alla Regione Lazio e alle Province del Lazio a seguito dell'art. 8 del D.P.C.M. 22 dicembre 2000 e della L.r. n. 28/2003 Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2005, n. 273.

Individuazione della «Banca regionale del Tessuto Muscolo-Scheletrico» Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2005, n. 302.

Linee guida regionali per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio adottate con DGR 21 dicembre 2001, n. 2034. Modifica punto 8- "Dipartimento di Prevenzione" Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 396.

Tariffazione degli ausili ortopedici di serie di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 27 agosto 1999, n. 332. Accordo sperimentale biennale Pag. 27

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

11 MAR. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 11 MAR. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - CIARAMELLETTI - GARGANO - SARACENI -

DELIBERAZIONE N. - 302 -

OGGETTO:

Lince guida regionali per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio" adottate con D.G.R. 21 dicembre 2001, n. 2034. - Modifica punto 8 - "Dipartimento di Prevenzione"



302 11 MAR. 2005

9

OGGETTO: Linee guida regionali per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio" adottate con D.G.R. 21 dicembre 2001 n. 2034. – Modifica punto 8 – "Dipartimento di Prevenzione".



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina della materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo 1 della L.59 del 15/3/97" ed in particolare l'art. 114 ove è previsto, tra l'altro, che tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di sanità veterinaria sono conferiti alle regioni;

VISTO in particolare, altresì, l'articolo 3, comma 1bis del predetto d.lgs 502/92 così come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 in base al quale devono essere dettati dall'Amministrazione regionale i principi ed i criteri per la formulazione da parte delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere dell'atto aziendale disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento delle stesse Aziende;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n.18 "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 20 della predetta legge regionale 18/94 che prevede, tra l'altro, che "La Giunta regionale è delegata a disciplinare, con proprio atto l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende unità sanitarie locali...";



M

302 11 MAR. 2005

G

VISTA la propria deliberazione 21 dicembre 2001, n. 2034, con la quale sono state adottate le "Linee guida regionali per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio" modificate con successiva deliberazione del 6 settembre 2002, n. 1220;

VISTO in particolare il punto 8 delle predette linee guida che disciplina l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione;

VISTO altresì il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con DPR 23 maggio 2003 ed in particolare il punto 5 concernente "La sicurezza alimentare e la sanità veterinaria";

RITENUTO che a seguito della "libera circolazione" in ambito comunitario, è stato accelerato il processo di "globalizzazione" dei mercati con un forte impatto sullo scenario normativo;

TENUTO CONTO, pertanto, che i recenti sviluppi della normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei correlati adempimenti in materia di prevenzione, legati in particolare sia alla sicurezza degli alimenti che alla salute delle popolazioni animali, hanno attribuito ai servizi di sanità pubblica veterinaria funzioni distinte e hanno assegnato compiti sempre più impegnativi e ben differenziati sia dal punto di vista professionale che organizzativo;

RILEVATO che alcune sigle sindacali, anche alla luce delle attuali metodologie adottate in ambito UE per affrontare i temi di sicurezza alimentare e tutela della salute pubblica, hanno avanzato alcune proposte di riorganizzazione del dipartimento di prevenzione;

CONSIDERATO quindi che, per ottemperare ai nuovi impegni assegnati alla macroarea della prevenzione, risulta necessario prevedere, all'interno di ogni singola Azienda Unità Sanitaria Locale della Regione Lazio, due distinti dipartimenti: "Dipartimento di Sanità Pubblica" e "Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria", assegnando a ciascuno di essi specifiche funzioni;

*MACROAREA


G

RITENUTO pertanto opportuno modificare il documento concernente "Linee guida regionali per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio" di cui alla succitata DGR 2034/2001, modificata con DGR 1220/2002;

RITENUTO in particolare necessario sostituire il punto 8 (dipartimento di prevenzione) delle predette linee guida, con i seguenti punti:

- 8 "Dipartimento di Sanità Pubblica";
 - 8bis "Dipartimento di Sanità Pubblica **VETERINARIA**"
- così come descritti nell'allegato 1 (composto di n. 13 pagine) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

M



302 11 MAR. 2005

ESPERITA la procedura di consultazione con le parti sociali;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano

- di modificare il punto 8 delle "Linee guida per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio", di cui alla DGR 2034/2001, così come riportate nell'allegato 1 (composto di n. 37 pagine) che è parte integrante della presente deliberazione; ⁴²
- di disporre che l'adeguamento da apportare agli atti aziendali di ciascuna azienda unità sanitaria locale della Regione Lazio, dovrà essere adottato da parte dei rispettivi Direttori Generali, entro 60 giorni secondo le modalità e le procedure previste al punto 4.2 delle suddette linee guida regionali e trasmesso alla Regione Lazio, Assessorato alla Sanità, Dipartimento Sociale, "Direzione regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute" e "Direzione regionale SSR".


La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



"Allegato n 1
definitivo.doc"

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

14 MAR. 2005



8. DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

Il Dipartimento di Prevenzione Sanità Pubblica è una struttura dell'azienda USL che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale e umana.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica promuove iniziative coordinate con il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, con i Distretti, con gli altri Dipartimenti dell'azienda USL e con i Dipartimenti delle aziende ospedaliere.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica:

- a) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
- b) la tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
- c) la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
- d) la tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine vegetale;
- e) la sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- f) le attività di prevenzione rivolte alla persona, quali vaccinazioni obbligatorie e raccomandate nonché programmi di diagnosi precoce;
- g) la tutela della salute nelle attività sportive.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e delle malattie cronic-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali. Può altresì garantire le attività di medicina legale e necroscopica.

8.1. ORGANIZZAZIONE

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, opera nell'ambito del Piano attuativo locale, è dotato di autonomia tecnico gestionale, ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di responsabilità e in centri di costo. L'aggregazione delle aree dipartimentali che lo costituiscono e l'integrazione delle rispettive attività sono essenzialmente strumentali al funzionamento di un modello organizzativo polifunzionale, unitariamente finalizzato alla realizzazione delle strategie e degli obiettivi della prevenzione.

Questa modalità operativa favorisce e promuove l'integrazione organizzativa multidisciplinare e multiprofessionale nei campi di intervento che vedono il concorso di più strutture per il raggiungimento degli obiettivi di salute (Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, Distretti Sanitari, ARPA, Istituto Zooprofilattico ed Enti Locali).

La caratteristica dei programmi del Dipartimento è informata a criteri di flessibilità ed adattabilità alle esigenze territoriali.

Il direttore del Dipartimento è individuato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 7 quater, comma 1 del D.Lgs 229/99, nell'ambito di una rosa di candidati proposta dal Comitato di dipartimento e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi assegnati, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.



Nell'atto aziendale deve essere disciplinata l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate a:

- a) igiene e sanità pubblica;
- b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Le strutture organizzative complesse si distinguono in servizi o in unità operative, in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento e alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza.

8 BIS. DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

Il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria è una struttura dell'azienda USL che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute umana e miglioramento della qualità della vita, con azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e di malattia di origine alimentare e animale, attraverso la tutela della sanità e della salubrità delle produzioni agro-zootecniche e della loro trasformazione, nonché la sanità e il benessere degli animali da reddito e sinantropici e l'attività di igiene urbana veterinaria.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria promuove iniziative coordinate con Il Dipartimento di Sanità Pubblica, i Distretti, con gli altri Dipartimenti dell'azienda USL e con i Dipartimenti delle aziende ospedaliere.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e di sanità pubblica veterinaria, che comprendono la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la farmacovigilanza animale, l'igiene delle produzioni zootecniche, la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale, le attività di igiene urbana, il controllo sui contaminanti degli alimenti destinati agli animali e all'uomo.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali, anche attraverso forme di coordinamento funzionale per le attività di comune interesse, con particolare riferimento alla materia della sicurezza alimentare. Può altresì garantire le attività di medicina veterinaria legale e necroscopica.

8 BIS.1. ORGANIZZAZIONE

Il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, opera nell'ambito del Piano attuativo locale, è dotato di autonomia tecnico gestionale, ha autonomia organizzativa e contabile, ed è organizzato in centri di responsabilità e in centri di costo. Questa modalità operativa favorisce e promuove l'integrazione organizzativa multidisciplinare e multiprofessionale nei campi di intervento che vedono il concorso di più strutture per il raggiungimento degli obiettivi di salute (Dipartimento di Sanità Pubblica, Distretti Sanitari, ARPA, Istituto Zooprofilattico ed Enti Locali).

La caratteristica dei programmi del Dipartimento è informata a criteri di flessibilità ed adattabilità alle esigenze territoriali.

Il direttore del Dipartimento è individuato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 7 quater, comma 1 del D.Lgs 229/99, nell'ambito di una rosa di candidati proposta dal Comitato di dipartimento, svolge attività di coordinamento dei servizi afferenti, promovendo la sinergia e l'integrazione degli stessi e risponde del perseguimento degli obiettivi del Dipartimento, nonché della gestione delle risorse economiche.

Nell'atto aziendale deve essere disciplinata l'articolazione del dipartimento di sanità pubblica veterinaria, prevedendo, qualora non vi siano ulteriori esigenze legate a specificità del territorio, almeno strutture organizzative complesse specificamente dedicate a:

- a) sanità animale;
- b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Le Aziende Unità Sanitarie Locali, territorialmente competenti sui mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici del Comune di Roma, provvedono ^{per carnia mercato} alla istituzione di una ulteriore struttura organizzativa complessa dedicata alla vigilanza veterinaria su tali strutture.


Le strutture organizzative complesse si distinguono in servizi o in unità operative, in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento e alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza.

Le aziende USL si raccorderanno con l'Istituto Zooprofilattico sperimentale per la realizzazione di obiettivi congruenti con la programmazione nazionale e regionale e con le esigenze territoriali di riferimento.

A tal fine le strutture del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria interagiranno anche con l'Istituto per perseguire i seguenti obiettivi generali:

- 1) lotta alle malattie infettive del bestiame, attraverso piani di prevenzione e di eradicazione, ordinari e di emergenza, nonché programmi di sorveglianza epidemiologica permanente;
- 2) lotta alle zoonosi anche attraverso l'approfondimento di studi e ricerche specifici e la collaborazione medico-veterinaria;
- 3) controllo della popolazione canina, con aggiornamento continuo dell'anagrafe nonché controllo delle specie sinantropiche a tutela della salute umana ed animale;
- 4) piena attuazione delle prescrizioni comunitarie di adeguamento strutturale e igienico degli impianti di produzione e trasformazione degli alimenti di origine animale;
- 5) potenziamento dei programmi di controllo degli alimenti di origine animale in tutte le sue fasi, dalla produzione al consumo;
- 6) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti e promozione della qualità delle produzioni zootecniche;
- 7) vigilanza e controllo sull'alimentazione animale, con particolare riferimento ai mangimi integrati e medicati;
- 8) tutela del benessere animale negli allevamenti, durante i trasporti e nei macelli, nonché vigilanza sulla corretta utilizzazione degli animali da esperimento e sulle condizioni di detenzione degli animali di affezione;
- 9) educazione sanitaria alla popolazione, informazione ai consumatori, formazione agli allevatori ed operatori del comparto agro-alimentare.

Le Aziende Unità Sanitarie Locali possono istituire, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 02/08/2002, n. 1096, in relazione alla estensione territoriale e alla consistenza del patrimonio zootecnico, strutture in staff al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, per le attività connesse con l'Anagrafe zootecnica e la epidemiologia veterinaria.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ene K".